



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Corpo di Polizia Locale

Servizio: Servizio Amministrativo-Informativo e Investigativo fiscale

OGGETTO: Adozione provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54, comma 4 T.U.E.L.

ORDINANZA del 16/07/2019 n. 11

Proposta N°: 2019/2655 del 15/07/2019

OGGETTO: Adozione provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54, comma 4 T.U.E.L.

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – T.U.E.L.), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che l'espressione "incolumità pubblica" si riferisce inequivocabilmente alla integrità fisica della popolazione, mentre l'espressione "sicurezza urbana" si riferisce ad un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- che la recente formulazione dell'art. 54 comma 4 bis del Decreto Legislativo 267/2000 T.U.E.L. prevede che: "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- che appare ormai evidente che attraverso i recenti Decreti Sicurezza Urbana si è inteso circoscrivere a livello di norma primaria le ipotesi in cui il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale del governo, e, nello specifico, i provvedimenti in materia di sicurezza urbana sono diretti a "prevenire e contrastare" l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, ovvero a predisporre azioni volte a contrastare l'insorgere di detti fenomeni o le situazioni che li potrebbero favorire.

RILEVATO

- che nelle vie in oggetto indicate da alcuni anni risulta costante la presenza di autocaravan in sosta al cui interno alloggiano, anche in modo discontinuo, soggetti dediti al nomadismo;
- che in tali aree l'occupazione della sede stradale da parte dei già menzionati nuclei di individui genera situazioni anche igienico sanitarie precarie dovute all'abbandono di rifiuti e dal deposito di escrementi;
- che lo stazionamento dei citati veicoli pare gravitare nelle aree sopra indicate per opportunità da parte degli occupanti, in quanto vicini al crocevia di ingresso all'area cittadina e logisticamente adeguato poiché nelle immediate vicinanze di grandi arterie stradali;
- che in talune situazioni, seppur parcheggiati secondo le regole del Codice della Strada, a causa della loro sagoma gli autocaravan creano disagio alla circolazione limitando i campi visivi di altri utenti, in particolare durante lo stazionamento nelle immediate vicinanze di attraversamenti pedonali e marciapiedi.

PRESO ATTO

- che durante gli ultimi tre anni, nelle zone in oggetto indicate, sono stati eseguiti svariati interventi da parte della Polizia Locale al fine di monitorare e, se del caso, rilevare e sanzionare comportamenti difforni alle norme regolamentari sullo stazionamento di autocaravan, così come si evince dai registri della Centrale Operativa della Polizia Locale in cui risultano 46 interventi positivi, ovvero con accertata presenza di autocaravan utilizzati a scopo alloggiativo;
- che a seguito dei citati interventi, sono state elevate 21 sanzioni amministrative ai sensi del regolamento di Polizia Urbana per comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere;
- che le sanzioni elevate non hanno sortito effetti risolutivi, poiché gravano unicamente sull'aspetto pecuniario e tale azione non appare incisiva in relazione alla solvibilità dei trasgressori individuati;
- che nell'ultimo periodo l'occupazione delle aree e lo stazionamento dei citati veicoli appare collegato a famiglie appartenenti a etnie Sinti e Rom coinvolte in episodi criminali e nella fattispecie in faide famigliari che le hanno recentemente viste protagoniste di una sparatoria avvenuta durante un inseguimento tra due auto, a loro riconducibili, per le strade di Cinisello Balsamo in data 17 aprile 2019, ravvisando altresì che per tali fatti sono stati tratti in arresto i rei che risultano appratenti ai nuclei famigliari utilizzatori degli autocaravan in osservazione.

Ravvisata pertanto, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e, quindi, dilagare con effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone, nonché essere il presupposto per situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi.

VISTI

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 T.U.E.L., come modificato dall'art. 8 del D.L. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 295
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48
- il Regolamento di Polizia Urbana del comune di Cinisello Balsamo

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Milano con PEC prot. N. 43574 il giorno 29/05/2019.

ORDINA

- **a decorrere dal 01/06/2019 e fino al 30/09/2019**, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati nelle aree specificate, il divieto di sosta e/o stazionamento agli autocaravan e furgoni utilizzati anche occasionalmente per alloggiare nelle seguenti vie: E. Ferri, G. Gozzano, Dei Partigiani, Lombardia, Liguria, Piemonte, G. Adamoli, G. Sirtori, Podgora, Milanese, G. Giovagnoli, compreso il parcheggio contiguo all'attività commerciale denominata "METRO", ricompreso tra le vie G. Gozzano, E. Ferri, Dei Partigiani ed inoltre nel parcheggio contiguo all'attività commerciale denominata "Carrefour" ricompreso tra le vie G. Adamoli, Podgora e viale F. Testi.
- Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis e 1bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché dell'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24/07/2008 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il trasgressore è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

- In assenza del proprietario o conducente alla sanzione pecuniaria consegue la rimozione del veicolo seguendo le modalità indicate dall'articolo 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295.

AVVISA

- Avverso la presente ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge, è ammesso:
 - Ricorso gerarchico al prefetto di Milano nel termine di 30 giorni (DPR 24 novembre 1971 n. 1199);
 - Ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) giorni o centoventi (120) giorni dalla avvenuta pubblicazione della stessa nell'Albo pretorio on line.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- Resa pubblica, anche successivamente al periodo di pubblicazione, per tutto il periodo di validità, mediante affissione all'Albo on line, oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione dei diritti tutelati e delle prescrizioni contenute;
- Trasmessa alla Prefettura della Provincia di Milano - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 e, ai fini della sua esecuzione, alle forze di polizia statali e locali presenti sul territorio;
- Trasmessa per le azioni di controllo, anche in forma coordinata, alle forze di polizia dello stato e locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. di Cinisello Balsamo; Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo; Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni; Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Trasmessa per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza a:
 - **Settore gestione del territorio** via U. Giordano 1 Cinisello Balsamo (Mi);
 - **Settore ecologia attività produttive** via U. Giordano 1 Cinisello Balsamo (Mi);

A norma dell'art. 3, comma 4) e 5 comma 3) della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è Caruso Gianluca.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI